COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XCII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° MARZO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1024

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1024

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MITTERDORFER ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale (531) 1024

PRESIDENTE 1024

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 1024

CENGARLE, *Relatore f.f.* 1024

MITTERDORFER 1024

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

TAMBRONI: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3587) 1025

PRESIDENTE 1025, 1026

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 1025

COCCO MARIA, *Relatore* 1025

MAZZONI 1025

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321);

DE' COCCI ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392);

RUSSO SPENA ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428);

CARIGLIA: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162);

DI GIANNANTONIO ed altri: Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (4038);

BELCI: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097);

BOLOGNA: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4238);

SERVELLO ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278) 1026

PRESIDENTE 1026

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1026

La seduta comincia alle 11.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando, Sabatini e Storti Bruno.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, l'onorevole Mitterdorfer.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austriaco-ungarico durante la prima guerra mondiale (531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mitterdorfer, Dietl e Vaja: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale ».

Prego l'onorevole Cengarle di volersi sostituire al relatore, Bianchi Fortunato, momentaneamente assente.

CENGARLE, *Relatore f.f.* Mi pare che la proposta di legge possa trovare il consenso della Commissione. Si tratta di riconoscere, ai fini previdenziali, il servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale. Il provvedimento concerne un numero di persone molto ridotto, e tende ad un atto di perequazione nei confronti dei cittadini italiani che hanno combattuto nelle file dell'esercito austro-ungarico.

Ricordo tuttavia che, al fine di non approvare un provvedimento in contrasto con analoga proposta di legge a suo tempo approvata dal Senato, è necessario inserire un emendamento tendente a sostituire le parole: « dall'inizio della guerra 1914 », con le altre: « dal 25 maggio 1915 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non si oppone all'approvazione della proposta di legge.

MITTERDORFER. Nella mia proposta originaria si chiedeva che il servizio fosse riconosciuto a partire dall'inizio della guerra 1914. Tuttavia, per non creare difficoltà, sarei disposto ad accettare il termine proposto dall'onorevole Cengarle, al fine di assimilare questo testo a quello approvato dal Senato. Quel termine fu proposto dal Senato perché non si voleva riservare un trattamento migliore di quello che è riservato ai militari dell'esercito italiano.

Vorrei inoltre avanzare un'altra proposta: Nel provvedimento presentato al Senato dai senatori Vidali e Fiore, dopo le parole: « i benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 », sono state inserite le altre: « e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ». Suggerisco che anche in questo testo siano inserite le stesse parole, in modo che il provvedimento possa essere senz'altro approvato anche al Senato, assorbendo la citata proposta di legge Vidali e Fiore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dall'inizio della guerra 1914 al 1° luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti.

Su questo articolo è stato presentato dall'onorevole Mitterdorfer un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « regio decreto-legge 4 ottobre 1925, n. 1827 », le altre: « e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato dall'onorevole Cengarle un emendamento tendente a sostituire le parole: « dall'inizio della guerra 1914 », con le altre: « dal 25 maggio 1915 ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 così come risulta modificato dopo l'approvazione degli emendamenti:

ART. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del Fondo adeguamento pensioni costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tambroni ed altri: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tambroni, Laforgia, Bova, Urso, Longoni, Azzaro e Titomanlio Vittoria: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblico 30 giugno 1965, n. 1124 ».

L'onorevole Cocco Maria, relatore del presente provvedimento, aveva proposto di sostituire l'intero progetto di legge con il seguente articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti o coadiuvanti familiari, è ridotta del 30 per cento.

La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nel periodo predetto è anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Le modalità di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con convenzione da stipularsi fra gli Istituti interessati.

Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

MAZZONI. A nome del mio gruppo dichiaro di accogliere l'articolo unico sostitutivo proposto dal relatore, facendo però presente alla Commissione l'opportunità di sopprimere nel primo comma di detto articolo le parole « o coadiuvanti familiari ». Per quanto poi riguarda il secondo comma di tale articolo, vorrei fare una dichiarazione interpretativa del significato da attribuire ad esso. Nel comma è detto che « La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nel periodo predetto è anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria eccetera ». Questo significa che tale somma è soltanto anticipata, in attesa che poi si provveda a coprire le anticipazioni erogate dalla gestione moderna.

COCCO MARIA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla proposta avanzata dall'onorevole Mazzoni e pertanto accolgo l'emendamento soppressivo dallo stesso proposto.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione sia per quanto riguarda l'articolo sostitutivo proposto dal relatore sia per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'onorevole Mazzoni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mazzoni soppressivo delle parole « o

coadiuvanti familiari », al quale nella precedente seduta aveva aderito l'onorevole Bianchi Fortunato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico così modificato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il titolo della proposta di legge rimane modificato in:

« Riduzione per un triennio dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti ».

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392); Russo Spena ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428); Cariglia: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162); Di Giannantonio ed altri: Provvidenze in favore di mutilati ed invalidi civili (4038); Belci: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097); Bologna: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4238); Servello ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Cocci, Pitzalis, Carcaterra, Buffone, Agosta: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio »; Russo Spena, Dal Canton Maria Pia, Isgrò, Romanato, Caiazza, Barberi, Tantalo, De Marzi Fernando, Savio Emanuela, Franzo, Castellucci, Bertè, Sorgi, Giglia, Di Leo, Di Giannantonio, Scalfaro, Cassiani, Bisantis: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti »; Cariglia: « Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi delle industrie »; Di Giannantonio, Venturini, Abate, Alba, Amodio, Armato, Barbaccia, Barberi, Barbi, Bartole, Belci, Bianchi Fortunato, Bima, Bisantis, Buffone, Buzzi, Caiazza, Castellucci, Cavallari, Cengarle, Crocco, Curti Aurelio, Dal Canton Maria Pia, D'Amato, De Capua, Del Castillo, Dell'Andro, De Zan, Di Primio, Di Vagno, Forlani, Fornale, Franzo, Fusaro, Gagliardi, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Ghio, Isgrò, La Forgia, La Penna, Lattanzio, Longoni, Lucchesi, Mancini Antonio, Mannironi, Marchiani, Merenda, Montanti, Mosca, Nucci, Pennacchini, Piccinelli, Pintus, Quintieri, Radi, Rampa, Reale Giuseppe, Russo Spena, Scalia, Semeraro, Servadei, Scricciolo, Sgarlata, Sinesio, Stella, Tantalo, Turnaturi, Urso, Vincelli, Zanibelli: « Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili »; Bologna: « Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi »; Servello, Cruciani, Calabrò, Delfino: « Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione del disegno di legge e delle proposte di legge in esame è rinviata in attesa che il Comitato ristretto termini i suoi lavori.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge:

MITTERDORFER ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbliga-

torio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale » (531).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

TAMBRONI ed altri: « Riduzione per un triennio dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti » (3587).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Foa, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Mosca, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Santi, Scalia, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Zanibelli.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando, Sabatini, Storti Bruno.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO